

Sentenza n. [REDACTED] 2015 pubbl. il [REDACTED]/2015
RG n. 200 [REDACTED]/2010
Repert. n. [REDACTED]/2015 del [REDACTED]/2015



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Teramo
dr. Alessandro Chiauzzi

pronuncia la seguente

sentenza

dandone lettura all'udienza del 27 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED] del ruolo contenzioso generale dell'anno 2010, e vertente

tra

[REDACTED]
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]
ed elettivamente domiciliata in [REDACTED], [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] in virtù di delega posta a margine dell'atto di citazione,

opponente;

e

IMPRESA [REDACTED],
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Guerrieri
ed elettivamente domiciliata in [REDACTED], via [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED], in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta,

opposta;

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data [REDACTED] settembre 2010 la società [REDACTED] S.a.s. proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] 10, con il quale il Tribunale di Teramo, Sezione Distaccata di Atri, aveva ingiunto ad essa opponente, in solido con la [REDACTED] S.r.l., di pagare, in favore della ditta Impresa Edile [REDACTED] la



Facendo applicazione dei richiamati principi al caso di specie, va rilevato come il ricorso era depositato in data 24 settembre 2010, ma veniva notificato soltanto in data 13 ottobre 2010, quando ormai era spirato il termine di dieci giorni a partire dal primo atto di esecuzione (considerata la sospensione feriale dei termini). Ne discende che l'opposizione proposta dalla [REDACTED] deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

L'opposta, costituendosi nella fase di merito, proponeva domanda di condanna dell'opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Va osservato in punto di diritto che il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrare l'effettività del danno (tra le tante, si veda Cass. sent. n. 17902/10); pertanto, anche se indubbiamente è difficile fornire elementi idonei a quantificare con esattezza tale danno, è comunque onere della parte allegare elementi che facciano ritenere sussistente un danno conseguente all'azione giudiziaria intrapresa con malafede o colpa grave. Nulla allegava parte opposta in merito; pertanto la domanda deve essere rigettata.

Le spese della presente procedura seguono la soccombenza dell'opponente.

p.q.m.

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:

- dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla [REDACTED] S.a.s. avverso al decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/10 emesso dal Tribunale di Teramo, Sezione Distaccata di Atri;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni, proposta dalla opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- condanna l'opponente alla refusione, in favore della ditta opposta, delle spese della presente procedura, che liquida in complessivi € 3.400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, per spese generali, iva e cap come per legge.

Allegato al verbale di udienza del 27 gennaio 2015

Il Giudice

